



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 105 del 14/10/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NELLA VIA TREXENTA DAL 13/10/2025 SINO A FINE LAVORI, INTERVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Prot. N°36525 del 10/10/2025, è pervenuta da parte dell'Impresa Elecnor, una richiesta di istituzione di un senso unico alternato nella via Trexenta, dal giorno 14/10/2025 sino al termine dei lavori, al fine consentire l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria;

DATO ATTO CHE al fine di poter eseguire le opere di urbanizzazione l'impresa dovrà allestire il cantiere stradale nella via Trexenta;

CONSIDERATO CHE con l'occupazione della sede stradale si rende necessario istituire un senso unico alternato;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'istituzione del senso unico alternato nella strada in premessa indicata;

VISTI gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ORDINA

Dal giorno 13/10/2025 sino al termine dei lavori, l'istituzione di un senso unico alternato nella via Trexenta, tratto compreso tra la via Amendola e la via Trieste, al fine di consentire un'intervento di urbanizzazione primaria.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;



- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Elecnor Servicios y Proyectos S.A.;

E' trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia